

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	585
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori DE LUCA e LONGONI: Proroga di durata delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (1726)	585
PRESIDENTE	585, 586
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	585
CAPALOZZA	586
ROMANI, <i>Commissario per il turismo</i>	586
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari. (1653)	586
PRESIDENTE	586, 587, 588, 589, 590
LECCISO	586, 587, 588, 589
ROCCHETTI, <i>Relatore</i>	587, 588, 589, 590
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	587, 588, 590
COLITTO	587, 588
AMATUCCI	588, 589
GUERRIERI EMANUELE	588, 590
CAPALOZZA	589
ARATA	590
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	590

La seduta comincia alle 9.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Maxia.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori De Luca e Longoni: Proroga di durata delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (1726).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori De Luca e Longoni: Proroga di durata delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda.

Invito il relatore onorevole Guerrieri Emanuele a svolgere la sua relazione.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. La disciplina vincolistica delle locazioni, per quanto riguarda gli immobili adibiti ad uso albergo, pensione e locanda, è contenuta, come è noto, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 6 dicembre 1946, n. 424. Detto decreto, all'articolo 16, proroga al 31 dicembre 1950 le locazioni con scadenza anteriore alla data medesima.

Quando fu rielaborata la materia delle locazioni degli immobili urbani, fu esclusa da proposito la parte riflettente gli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda,

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

perché si pensava di farne oggetto di disposizioni particolari.

In effetti, sono stati presentati a tale riguardo due progetti di legge, uno di iniziativa ministeriale e uno d'iniziativa parlamentare. Questi progetti si trovano all'esame della Commissione competente del Senato.

A questo punto, però, è sorta la necessità di una disposizione di carattere transitorio, che impedisca una *vacatio* tra le vecchie e le nuove disposizioni, perché col 31 dicembre 1950 la proroga delle locazioni avrebbe termine ed evidentemente non si farebbe in tempo a mettere in essere il nuovo strumento legislativo.

A tale finalità è ispirata l'odierna proposta di legge già approvata dalla competente Commissione del Senato. Originariamente la proposta portava la proroga al 31 marzo 1951; senonché la Commissione del Senato ha rilevato che questo termine molto probabilmente sarebbe stato insufficiente e ha portato il termine al 30 aprile. Si tratta, quindi, di un provvedimento che non ha carattere sostanziale, ma è limitato nel tempo per permettere l'approvazione del nuovo testo di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. Vorrei fare una raccomandazione, pur dichiarando che il mio gruppo voterà in favore del progetto di legge. Vorrei raccomandare, in questa sede poiché è presente l'Alto Commissario per il turismo, che nella riforma organica della legislazione vincolistica si tenga conto anche degli alberghi, pensioni e locande di categorie minori per quello che riguarda il vincolo di destinazione. Altrimenti gravi danni ne deriverebbero ad una vasta categoria di piccoli albergatori, che sono quanto mai importanti, specialmente nelle zone turistiche minori.

ROMANI, Commissario per il turismo. Il Governo è favorevole alla proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« La disposizione dell'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 424, che proroga al 31 dicembre 1950 le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda, rimane in vigore fino al 30 aprile 1951 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari. (1653).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari.

Nella seduta precedente è stata chiusa la discussione generale e approvato il passaggio agli articoli.

Do lettura, quindi, dell'articolo 1:

« In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile ».

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« La denuncia di cui al precedente articolo deve contenere ogni estremo che valga ad identificare il buono o libretto ed a stabilire le circostanze della perdita e, se fatta da persona diversa dall'intestatario, deve essere inoltre corredata della documentazione atta a dimostrare il diritto del denunciante ».

LECCISO. Propongo che siano soppresse le parole: « a stabilire le circostanze della perdita ». Mi pare che sia un po' troppo pretendere che il denunciante dia anche questi estremi. Nella relazione è detto che il disegno di legge ha lo scopo di snellire la procedura; ora il Codice civile, là dove si tratta dell'ammortamento dei titoli, non parla mai di includere nella denuncia gli estremi sulle circostanze dello smarrimento. L'Istituto emittente, con questa disposizione di legge, potrebbe anche trovare difficoltà a rinnovare il titolo, ove

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

non vengano esattamente stabilite le circostanze in cui il titolo stesso è stato smarrito.

ROCCHETTI, *Relatore*. Non si tratta certo di cosa di grande importanza, ma mi pare che la logica vorrebbe che questa disposizione restasse. Innanzi tutto non mi pare che essa rappresenti una innovazione rispetto alla legge del 1909, né mi pare che ci sia nulla di strano nel richiedere che chi dice di avere smarrito il titolo, indichi le circostanze nelle quali l'ha smarrito. Lo smarrimento di un titolo di credito è una cosa che non può non interessare la società, perché se c'è anche una minima possibilità di reato, l'Ente a cui la denuncia viene presentata, deve avere anche il diritto di esporre il caso alla Procura della Repubblica.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario a questo emendamento.

LECCISO. Ritiro l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo originario.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissione nei locali aperti al pubblico dello stabilimento presso il quale il buono o libretto è pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sarà considerato inefficace ».

COLITTO. Dove è detto « locali aperti al pubblico dello stabilimento », propongo di aggiungere « dell'Istituto emittente ».

ROCCHETTI, *Relatore*. Ma è già detto: « presso il quale il buono o libretto è pagabile ».

COLITTO. Siccome si dice sempre « dell'Istituto emittente » sarà bene aggiungerlo anche qui.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho difficoltà ad accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con l'emendamento proposto dall'onorevole Colitto ed accolto dal Governo.

(È approvato).

L'articolo 3 risulta pertanto così formulato:

« Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissione nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto è pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto di opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sarà considerato inefficace ».

Do lettura dell'articolo 4:

« L'opposizione deve essere proposta davanti all'Autorità giudiziaria, competente per valore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto è pagabile, con citazione da notificarsi all'Istituto, presso lo stabilimento predetto, ed a chi ha presentato la denuncia.

L'opposizione, tranne il caso in cui venga proposta dallo stesso Istituto emittente, non è ammissibile senza il deposito del buono o libretto presso la Cancelleria.

Se l'opposizione del detentore è respinta, il buono o libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al denunciante dopo che la relativa sentenza è passata in cosa giudicata ».

COLITTO. Chiedo al relatore chiarimenti circa i commi 2 e 3. Si dice che l'opposizione non è ammissibile senza il deposito del buono o del libretto. Questa condizione, secondo me, sarebbe ammissibile se si dicesse: « L'opposizione, se fatta dal detentore, non è possibile senza il deposito del buono o del libretto ». Perché l'opposizione può essere fatta anche da uno che non sia detentore del libretto.

ROCCHETTI, *Relatore*. È il titolo che assume in sé il credito. Quindi è evidente che in tanto se ne può reclamare un qualche diritto in quanto per lo meno se ne sia in possesso. D'altra parte, questa è una procedura speciale, che non vuole escludere qualsiasi altra possibile azione in base al Codice di procedura civile. Logica vuole che, per questa procedura rapida, la legittimazione ad agire sia conferita soltanto a colui che dimostra un suo diritto in quanto è detentore del titolo. Se chi fa l'opposizione non è il detentore, ci sa-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

ranno ragioni sostanziali che saranno fatte valere col procedimento ordinario.

COLITTO. Io mi permetto di insistere nella mia osservazione perché le ragioni per le quali una persona può opporsi sono di varia natura. Possono essere fondate anche se colui che fa opposizione non è in possesso del titolo.

LECCISO. Faccio rilevare che all'articolo 7 si parla di « ricorrente » e non di « possessore ». Quindi dobbiamo intenderci bene su quello che vogliamo con questa legge.

ROCCHETTI, *Relatore*. L'articolo 7 riguarda il denunciante in caso di smarrimento o distruzione di titoli al portatore. L'articolo 4, invece, riguarda l'oppositore.

PRESIDENTE. L'onorevole Lecciso ha concretato così il suo emendamento: dopo le parole « non è ammissibile », aggiungere: « se fatta dal detentore ».

AMATUCCI. In sede di discussione generale su questa legge, ebbi ad esprimere i miei dubbi proprio su questo punto. Ma poiché ormai è stato già approvato l'articolo 3, aderisco alla tesi del relatore, perché l'articolo 3 già approvato specifica che si deve trattare di libretto in possesso della persona fisica. Infatti l'articolo 3 stabilisce che si deve fare un avviso col quale l'ignoto detentore viene diffidato a fare la consegna del titolo all'Istituto. Ora l'espressione « ignoto detentore » si riferisce evidentemente a colui che possiede il titolo. L'emendamento Colitto sarebbe quindi in contrasto con l'articolo 3 già approvato.

ROCCHETTI, *Relatore*. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che ci troviamo di fronte ad una norma innovativa. Una delle ragioni per le quali i Ministri proponenti hanno presentato questo disegno di legge, è stata quella di inserire alcune disposizioni che modificassero la legislazione precedente. E una di queste disposizioni è quella che impone a colui che fa il reclamo, ai fini di questa procedura più snella, il possesso del titolo.

Mi pare che sia una innovazione giusta, perché ci troviamo in presenza di una legge speciale che ha un carattere di speciale snellezza e che serve a risolvere una determinata fattispecie giuridica nell'ambito della rapida attività bancaria. D'altra parte, questa legge speciale non toglie la possibilità agli aventi diritto di fare tutte le cause che vogliono. Se l'opponente è colui che era in possesso del libretto e ne è stato derubato, avrà modo di fare un giudizio ordinario di cognizione. Ma non si può pretendere che costui, il quale viene a fare una questione così complessa che deve essere fondata su prove, possa paralizzare la

attività bancaria, che ha bisogno di snellezza. La ragione, quindi, all'opposizione è subordinata al possesso del titolo. Le altre opposizioni non sono subordinate a questo possesso né possono esservi subordinate, perché è interesse sociale che il titolo sia riemesso.

Anche se ci saranno dei casi in cui il non possessore non sarà tutelato abbastanza, è meglio che sia salvato l'interesse di colui che ha smarrito realmente il titolo e che non deve subire una opposizione tardiva, perché ciò risponde al fine della correntezza.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento.

GUERRIERI EMANUELE, L'articolo 4 in discussione non può essere valutato senza tenere conto dell'articolo 3, dove è già disciplinato l'istituto dell'opposizione nei confronti del detentore. Se mai, questa discussione si sarebbe dovuta fare in sede di articolo 3.

LECCISO. Ritiro l'emendamento con questa precisazione sull'articolo 4: che l'opposizione in questa sede può essere fatta soltanto da colui il quale si trova in possesso del libretto, mentre le altre opposizioni possono formare oggetto di giudizio regolare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4 nel testo di cui ho, poc'anzi, dato lettura.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Decorso il termine stabilito nel precedente articolo 3 senza che il buono o libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato.

Il duplicato può essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorché vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto giusta certificazione del cancelliere da prodursi all'Istituto emittente a cura del denunciante ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, il possessore deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il libretto è pagabile, indicando possibilmente il numero, l'eventuale intestazione e la somma

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

iscritta a credito, unitamente a quelle altre notizie, le quali possano contribuire ad identificare il libretto, a legittimare il diritto del denunciante ed a stabilire le circostanze della perdita.

Ricevuta la denuncia l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al libretto denunciato perduto e sospendere ogni operazione che venisse richiesta sul libretto stesso.

A richiesta del denunciante, l'Istituto emittente può rilasciare copia della denuncia ricevuta, senza però aggiungere indicazione qualsiasi atta a meglio identificare il libretto».

AMATUCCI. All'ultimo comma, quale è la ragione dell'inciso: « senza però aggiungere indicazione qualsiasi atta a meglio identificare il libretto? »

ROCCHETTI, *Relatore*. Questa disposizione faceva parte della legge del 1909. Si tratta di libretti al portatore per i quali il possesso vale titolo e per i quali si ha spesso solo l'indicazione del numero. Ora, chi fa la denuncia di smarrimento di un libretto di questo genere, deve soltanto denunciare quei fatti che sa; ma l'Istituto non può mettere costui in condizione di saperne di più, perché se egli, invece di essere il vero e legittimo possessore del libretto, è un lestofante, qualora abbia elementi maggiori di identificazione, si può difendere meglio di fronte all'Istituto emittente che dovrà rilasciare il duplicato e di fronte all'autorità giudiziaria, che lo potrà chiamare a confermare magari con giuramento la sua denuncia.

AMATUCCI. Non comprendo, però, l'ultimo inciso. Dal momento che qui si dice che l'Istituto emittente deve rilasciare copia della denuncia ricevuta, quale è la ragione di dire anche: « senza aggiungere qualsiasi indicazione atta a meglio identificare il libretto? ». Comunque non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 6 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« Il denunciante deve inoltre, entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia, presentare al presidente del tribunale od al pretore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso circostanziato e corredato da tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare la pro-

prietà del ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, distrutto o sottratto.

Copia in carta libera del ricorso deve essere trasmessa a cura del ricorrente all'Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'Istituto, entro cinque giorni dal ricevimento della lettera, deve comunicare in via riservata al presidente del tribunale od al pretore copia semplice dell'intero conto relativo al libretto al quale si ritiene possa riferirsi il ricorso ».

LECCISO. Desidererei sapere perché il ricorrente deve dimostrare la proprietà del libretto e non il possesso, così come dispone il Codice civile all'articolo 2016 per i titoli all'ordine e il successivo articolo 2027 per i titoli nominativi. Mi pare che sia stato già definito che qui si deve discutere soltanto del possesso e non anche della proprietà, perché tutte le questioni inerenti alla proprietà si debbono svolgere in altra sede.

ROCCHETTI, *Relatore*. Forse non c'è stata qui una ragione sostanziale per adoperare la parola « proprietà ». La ragione si può trovare soltanto nel fatto che, trattandosi di libretto al portatore, il possesso vale titolo.

CAPALOZZA. Io aderisco all'osservazione dell'onorevole Lecciso. Mi pare che parlare di proprietà sia un errore che può determinare grande confusione nella giurisprudenza.

LECCISO. Concreto un emendamento in questo modo: « Sostituire le parole: le quali valgano a dimostrare la proprietà del ricorrente, con le altre: le quali valgano a dimostrare il possesso nel ricorrente ».

AMATUCCI. Chiarito il pensiero dell'onorevole Rocchetti, che il possesso vale titolo, può andare benissimo anche « possesso », perché il « possesso » equivale a « proprietà ».

ROCCHETTI, *Relatore*. Si può immaginare che faccia opposizione una persona che si trovi ad avere il libretto nelle mani solo perché l'ha trovato?

LECCISO. Allora modifico l'emendamento, proponendo: « il legittimo possesso ».

ROCCHETTI, *Relatore*. Io sono perplesso perché temo che possiamo incorrere in inesattezze. Siccome alla base della disposizione è il concetto che il possesso del titolo al portatore vale titolo, la legge, nel parlare di proprietà, ha inteso escludere il detentore qualsiasi, il detentore abusivo.

LECCISO. Per questa ragione voglio specificare: « possessore legittimo ».

ROCCHETTI, *Relatore*. Questo mutamento di espressione è meno meditato della

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

forma articolata da chi ha preparato la legge, e ciò mi induce ad essere assai guardingo. Per esempio, colui che detiene il titolo in cauzione, potrebbe essere escluso dalla legittimazione all'opposizione, perché si vuole che provenga dall'effettivo titolare del diritto di proprietà e non del solo possesso. Potrebbe trattarsi, quindi, di un diritto che dobbiamo tutelare. Del resto, se vogliamo dire « possessore legittimo », diciamolo pure.

PRESIDENTE. Mi pare che il relatore si rimetta alla Commissione.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. A me sembra che l'emendamento possa essere accolto.

GUERRIERI EMANUELE. Sono d'avviso che accettando l'espressione « legittimo possessore » si possa arrivare a conseguenze diverse da quelle che si vogliono raggiungere, perché si finirebbe per impegnare il possessore a dare la prova di una legittimità del possesso. Invece il possesso vale titolo. Perché impegnare il possessore a dare la prova del legittimo possesso? Secondo me basterebbe dire: « il diritto al possesso ».

ARATA. Questa è una questione abbastanza delicata, perché dobbiamo anche porre questa disposizione in relazione con quanto è scritto all'articolo 1 che dice: « chiunque dimostri di averne diritto ».

ROCCHETTI, Relatore. Lì si parla dei titoli nominativi.

PRESIDENTE. Poiché alle 10 si inizia la seduta in Aula, sospendo la discussione, rinviandone il seguito ad una prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta della seguente proposta di legge:

De Luca e Longoni: « Proroga di durata delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda » (1726):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Arata, Artale, Belloni, Borioni, Bruno, Bucciarelli Ducci, Caccuri, Calamandrei, Camposarcuno, Capalozza, Carcaterra, Caserta, Cassiani, Cerabona, Colitto, Concetti, Corsanego, Fietta, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, La Rocca, Lecciso, Leone Giovanni, Liguori, Ricci Giuseppe, Riccio, Rocchetti, Trulli e Vigo.

La seduta termina alle 10.